

- * **Il regolamento ISEE:
disciplina e modalità degli interventi e
delle prestazioni dei servizi sociali dei
Comuni, degli Ambiti territoriali e degli
Uffici di Piano**

**A.N.C.I. Lombardia
Milano 15 dicembre 2014**



- * Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito dalla L. 30.07.2010, n. 122.
- * Art. 5 della legge 22 dicembre 2011, n. 214
- * D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
- * Decreto 8 marzo 2013 «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'I.S.E.E.
- * Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014
- * Articolo 8 legge regionale 3/2008

* La normativa di riferimento

Il percorso attuativo



*Nuovo I.S.E.E

- * Il decreto prevede che per la sua applicazione sia approvato il nuovo modello tipo della D.S.U., dell'attestazione e delle relative istruzioni per la compilazione, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- * Della avvenuta approvazione viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.

*** Percorso attuativo**

- * A partire dal trentesimo giorno dalla data di approvazione del modello di D.S.U. l'I.S.E.E. è rilasciato secondo le nuove regole e le nuove modalità .
- * Le DSU in corso di validità alla data di entrata in vigore delle nuove regole, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

* Percorso attuativo

* Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

* **Decreto approvativo D.S.U.**

- * Il decreto 7 novembre 2014 è stato pubblicato sulla G.U. del 17 novembre 2014.
- * Entrata in vigore: quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione: 2 dicembre 2014
- * Trentesimo giorno data di pubblicazione: 1[^] gennaio 2015.

*** Entrata in vigore**

* Percorso attuativo

- * Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la medesima data gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle nuove regole nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

* Percorso attuativo

* Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base del D. Lgs. 109/1998, continuano ad essere erogate secondo le regole medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi - da parte degli Enti erogatori - che disciplinano l'erogazione in conformità con le nuove regole, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove regole , nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

* L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.



* L'I.S.E.E. si applica ...

* Sono «Prestazioni sociali agevolate» quelle prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. (art. 1 D.P.C.M. 159/2013)

*** Prestazioni sociali agevolate**

* Il decreto esemplifica: retta agevolata per l'asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio - sanitarie.

* Quali prestazioni

* Il D.M. 8 marzo 2013 declina:

- Contributi economici
- Buoni spesa o buoni pasto
- Contributi e integrazioni a rette per asili nido
- Contributi economici per servizi scolastici
- Assegnazioni economiche per sostegno alla domiciliarità
- Contributi e integrazioni rette a centri diurni, semiresidenziali e residenziali
- Contributi per servizi trasporto e mobilità
- Contributi economici per prestito d'onore

* Quali prestazioni

- Contributi economici per inserimento lavorativo
- Borse di studio
- Buoni vacanze
- Mensa sociale
- Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (utenze)
- Agevolazioni tributarie comunali
- Assistenza domiciliare socio - assistenziale
- Sostegno socio-educativo scolastico
- Mensa scolastica

* Quali prestazioni

- Strutture semiresidenziali
- Strutture residenziali
- Asili nido

*Quali prestazioni

- * L'I.S.E.E. è un metro di misura della condizione economica.
- * La determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni o la compartecipazione ai costi è di competenza degli enti erogatori.

* Le caratteristiche dell'I.S.E.E.

* Diviene pertanto importante l'individuazione di nuove soglie o di nuovi profili tariffari da parte di chi eroga le prestazioni, a dettare vantaggi e svantaggi rispetto al sistema vigente, nel rispetto delle nuove modalità di calcolo e degli equilibri di bilancio.

* Le caratteristiche
dell'I.S.E.E.

* Il nuovo I.S.E.E. è da considerarsi «**livello essenziale delle prestazioni**».

* «fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni»

* I.S.E.E.

- * La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- * Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

* Art. 117 Costituzione

- * *valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare;*
- * *valutazione delle situazioni dei componenti il nucleo familiare relative a occupati sospesi, cassa integrati o disoccupati iscritti in liste di mobilità;*
- * *previsione, in relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare, di franchigie stabilite in base al numero dei componenti del nucleo familiare;*
- * *definizione di scale di equivalenza che tengano conto del carico familiare derivante dalla presenza di figli inclusi i nati, di minori in affidamento, di persone con disabilità, di anziani non autosufficienti, di un solo genitore convivente;*
- * *valutazione del livello di assistenza richiesto, anche con riguardo alla situazione familiare;*

* **Fattore Famiglia Lombardo**

- * computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita, nel caso di accesso a unità d'offerta residenziali; nel caso di accesso a unità d'offerta semiresidenziali, tali prestazioni economiche vengono computate al cinquanta per cento;*
- * valutazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali per anziani e ai centri diurni integrati;*
- * valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi;*

** Fattore Famiglia Lombardo*

- * valutazione dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e l'assistente familiare, che non siano oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria;*
- * valutazione dei costi di locazione immobiliare e degli interessi sui mutui.*

** Fattore Famiglia Lombardo*

*** Politiche tariffarie ambitali?**

*** Politiche tariffarie comunali?**

*** Il ruolo dei Comuni**

- * **Circolare n. 48 del 27 ottobre 2005** « Linee guida per la definizione dei Piani di Zona - 2° triennio»
- * **D.G.R. VIII/8551 del 3 dicembre 2008** « Determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona - 3^ triennio (2009-2011)
- * **D.G.R. IX/2505 del 16 novembre 2011** «Approvazione documento “un welfare della sostenibilità e della conoscenza - Linee di indirizzo per la programmazione a livello locale 2012 - 2014»
- * **D.G.R. X/2260 del 1^ agosto 2014** «Determinazioni in merito al Fondo Sociale Regionale 2014»

richiamano fortemente la necessaria opportunità di assicurare, a livello di ambito distrettuale, criteri il più possibili omogenei per l'accesso ai servizi.

* Politiche tariffarie di ambito

* «di dare atto che ...saranno definite le linee guida regionali ed un regolamento tipo sull'attuazione del D.P.C.M. n. 159/2013, con specifico riguardo alla definizione dei criteri e degli ambiti di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e di calcolo della compartecipazione dei caratteri di equità, che dovranno essere applicati dai Comuni attraverso la modalità della gestione associata dei Piani di Zona»

*** D.G.R. X/2260 1[^] agosto 2014**

Quale regolamento?



* Il Regolamento

* Un regolamento con una attenzione alla sola compartecipazione ed alle politiche tariffarie?

* Un regolamento di più ampio respiro?

* **Quale impostazione**

- * Una bozza di regolamento complessivo di disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali dei Comuni, degli Ambiti territoriali e degli Uffici di Piano
- * Un canovaccio di riflessione e di lavoro

*** Il documento proposto**

*Sette sezioni:

- la parte normativa
- I principi generali
- L'accesso ai servizi
- Interventi e servizi distrettuali
- La compartecipazione alla spesa
- Interventi e servizi
- Disposizioni finali

* **La struttura**

- ❖ Normativa sovranazionale (Nazioni Unite e Unione Europea)
- ❖ Normativa nazionale
- ❖ Normativa regionale
- ❖ Accordi distrettuali
- ❖ Statuti e regolamenti comunali

* La parte normativa

- * Oggetto
- * Finalità
- * Finalità dei Servizi Sociali
- * La rete delle unità di offerta
- * Destinatari degli interventi e dei servizi
- * Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi de sistema integrato

* I principi generali

- * L'accesso alla rete dei servizi
- * Attivazione su domanda
- * Attivazione d'ufficio
- * Istruttoria e valutazione del bisogno
- * Esito del procedimento
- * Accesso in situazioni di emergenza/urgenza e forme di istruttoria abbreviata
- * Valutazione multiprofessionale sociosanitaria
- * Cessazione della presa in carico
- * Forme di tutela
- * Trattamento dei dati personali
- * Il rapporto con il cittadino. Le carte dei servizi
- * Accesso agli atti

* L'accesso ai servizi

- * Gli interventi ed i servizi distrettuali
- * Informazioni degli interventi e dei servizi distrettuali
- * Modalità di accesso
- * Attivazione

* Interventi e servizi distrettuali

- * Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi
- * La legenda
- * La Dichiarazione Sostitutiva Unica
- * Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto
- * Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica
- * Attività di controllo delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche
- * Effetti di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica
- * Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici
- * Competenze dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito
- * Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino
- * Lista di attesa
- * I.S.E.E. corrente

* Compartecipazione alla spesa

- *2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

*Compartecipazione alla spesa

- *3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:
- attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

*Compartecipazione alla spesa

- * Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
- * 2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il _____ di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
- * Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

* Dichiarazione sostitutiva unica

- *1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
- *2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

* Dichiarazione in caso di nucleo rilevante ristretto

- * 1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
- * 2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

* Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica

- * 1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
- * 2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

* Attività di controllo

- * 1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
- * 2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

* Effetti di una nuova dichiarazione

- * «quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici» (Testo del D.P.C.M. 159/2013)
- * «è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità in termini affettivi ed economici» (Testo del Decreto D.S.U.)

*** Estraneità: un concetto da declinare**

- * 1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio - sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) , il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
- * 2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro _____ dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

* Accertamento estraneità

- * L'attivazione degli interventi e dei servizi è finanziata con risorse proprie del Comune e con risorse trasferite dallo Stato, dalla Regione e dall'Ambito Distrettuale, tenendo altresì conto degli apporti delle organizzazioni del privato sociale e della società civile.
- * L'erogazione di servizi e di interventi è comunque effettuata sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

* Le risorse

- * Tutti i servizi erogato dall'Ente pubblico hanno un costo: a carico di chi?
- * L'ente pubblico ha il compito di assicurare che questo costo sia adeguato rispetto alla qualità del servizio.
- * La decisione del “come” e del “quanto” richiedere va assunta considerando tre questioni politiche fondamentali:
 1. percentuale di copertura
 2. differenziazione della tariffa
 3. criteri di differenziazione

* Servizi pubblici e costi

*L'equilibrio di bilancio della gestione di questi servizi è ottenuto dalla seguente equazione:

$$\begin{aligned} & \text{Totale costi} = \\ & \text{compartecipazione degli utenti ai costi del servizio} \\ & \quad + \\ & \text{sovvenzioni percepite con specifica destinazione} \\ & \quad + \\ & \text{somme a carico della fiscalità generale} \end{aligned}$$

***Gli equilibri**

- * costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
- * percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- * quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- * eventuale quota minima di contribuzione
- * I.S.E.E. iniziale
- * I.S.E.E. finale

* Il metodo

- * per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
- * ovvero per quota di compartecipazione secondo il metodo della progressione lineare.
- La contribuzione deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

* La struttura della contribuzione

* Contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;

b) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.

c) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:

per fasce differenziate delle quote di compartecipazione

ovvero per quota di compartecipazione sulla base della progressione lineare.

* **Una alternativa**

* Quale scelta

- * Stabilita la percentuale di copertura derivante dalla compartecipazione degli utenti, il politico è tenuto a decidere se gli utenti devono pagare tutti la stessa tariffa o se la si vuole differenziare in base alla condizione economica.
- * L'argomentazione delle tariffe uguali per tutti o della tariffa fissa si scontra con il principio di equità: la tariffa fissa inevitabilmente pesa in modo ben diverso sulle tasche degli utenti, rappresentando un prezzo considerevole per chi ha meno e un prezzo ben più lieve per chi ha di più.

- * 2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
 - b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
 - c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
 - d) l'eventuale quota minima di contribuzione
e l'I.S.E.E. iniziale
 - f) l'I.S.E.E. finale;
 - g) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
per fasce differenziate delle quote di compartecipazione
ovvero secondo il metodo della progressione lineare.

* La compartecipazione

*5. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

* La compartecipazione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce , nella fase di determinazione delle tariffe:

l'eventuale quota minima

l'I.S.E.E. iniziale

l'I.S.E.E. finale

la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

le fasce differenziate delle quote di compartecipazione;

in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

* La compartecipazione

1. La Giunta Comunale annualmente stabilisce , nella fase di determinazione delle tariffe:

l'eventuale quota minima

l'I.S.E.E. iniziale

l'I.S.E.E. finale

la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

le fasce differenziate delle quote di compartecipazione;

in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\text{Quota minima} + \frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

* La compartecipazione con quota minima

* 1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Assenza di rete familiare ed amicale
- Famiglie monogenitoriali
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

* La lista di attesa

- * 1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
- * 2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

* I.S.E.E. corrente

- * 1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
- * 2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
- * 3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
- * 4. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.

* Sostegno economico

- * 2. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari.
- * 3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari ed il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
- * 4. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione adottati a livello ambitoriale, attribuisce alla istanza di bisogno un punteggio di "fragilità sociale". Non saranno ammesse a beneficio le domande che non raggiungeranno un punteggio minimo di "fragilità", come individuato a livello ambitoriale.

* Contributo ordinario

- *5. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
- *6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
- *7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

* Contributo ordinario

- *2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
- *3. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di €. _____, se riferito ad una singola persona, e di €. ___ se riferito a nuclei familiari di più persone. L'importo massimo del contributo è aggiornato annualmente, con atto della Giunta Comunale.
- *4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

* Contributo straordinario

* Uniformità a livello ambientale della misura del contributo

* Il contributo non viene legato alla situazione economica della famiglia affidataria

*** Contributi per affidamento familiare**

*Si definiscono i criteri e le modalità di accesso nelle situazione di:

- sfratto immediatamente esecutivo
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico - abitativa accertata;
- altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
- disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.

* Assistenza abitativa

- * 1. I beneficiari degli interventi di assistenza abitativa stipulano con il Comune un apposito contratto sociale. Nel contratto sono specificati gli obblighi a carico del Comune e dei beneficiari in merito alla gestione degli immobili in uso.
- * 2. In particolare, il Comune si impegna a:
 - ✓ assicurare la disponibilità dell'alloggio all'assegnatario;
 - ✓ adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dei proprietari, in caso di sublocazione di alloggi di cui il Comune abbia la disponibilità sulla base di accordi con singoli proprietari o enti.
- * 3. In particolare, il beneficiario si impegna a: prendere possesso, utilizzare con cura e diligenza e rilasciare l'alloggio nei tempi e nei modi concordato con il Comune.

* Il contratto di assistenza socio - abitativa

- * Asilo nido
- * Mensa scolastica
- * Trasporto scolastico
- * Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici
- * Centro Ricreativo Diurno estivo
- * Incontri protetti
- * Assistenza domiciliare educativa
- * Accoglienza di minori in servizi residenziali

*** Altri servizi a favore dei minori**

- * Il Progetto Individuale, previsto dall'art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi - a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.
- * Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità.

* Il progetto individuale

*** Nell'ambito della progettazione e attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.**

*** Il progetto individuale**

- * Servizio di assistenza domiciliare
- * Pasti al domicilio
- * Trasporto sociale
- * Telesoccorso
- * Centro socio - educativo
- * Centro Diurno disabili
- * Servizio di formazione all'autonomia
- * Servizi residenziali

* Servizi a favore delle persone con disabilità e anziane

- * 1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :
 - hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
 - non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.
- * 2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione,

* Integrazione retta

*1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

*Integrazione



NUOVO ISEE

Anziano solo non autosufficiente in RSA con figlio coniugato
DSU presentata per richiesta prestazione socio-sanitaria erogata in ambiente residenziale a ciclo continuativo

Reddito complessivo (IRPEF)	€ 15.658,00
Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento)	€ 5.915,64
Reddito figurativo attività finanziarie	€ 0,00
TOTALE REDDITI	€ 21.573,64
Detrazione redditi da pensione e altri trattamenti assist. (massimo € 1.000,00)	€ 1.000,00
TOTALE	€ 20.573,64
Detrazione per abitazione in locazione (massimo € 7.000,00)	€ 0,00
Detrazione per persona non autosufficiente	€ 7.000,00
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)	€ 13.573,64
Patrimonio Mobiliare	€ 0,00
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6.000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000)	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00
Patrimonio Immobiliare	€ 0,00
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo)	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)	€ 0,00
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)	€ 0,00
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE)	€ 13.573,64
Parametro scala di equivalenza	1,00
ISEE	€ 13.573,64

* NUOVO ISEE - Anziano solo non autosufficiente in R.S.A. con figlio coniugato

**ISEE FIGLIO
con coniuge
e un figlio
minore a
carico)**

Reddito complessivo (IRPEF) prodotto dal figlio	€ 35.350,00
Redditi non IRPEF (indennità accompagnamento)	€ 0,00
Reddito figurativo attività finanziarie	€ 0,00
TOTALE REDDITI	€ 35.350,00
Detrazione redditi da lavoro (massimo € 3.000,00 per ogni soggetto)	€ 3.000,00
TOTALE	€ 32.350,00
Detrazione per abitazione in locazione (massimo € 7.000,00)	€ 5.000,00
INDICATORE della SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)	€ 27.350,00
Patrimonio Mobiliare	€ 0,00
Detrazione patrimonio mobiliare (€ 6.000 + € 2.000 per ogni componente successivo al primo con massimo di € 10.000)	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00
Patrimonio Immobiliare	€ 0,00
Detrazione per abitazione di proprietà (€ 52.500 + € 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo)	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00
Rilevanza patrimonio immobiliare (2/3)	€ 0,00
INDICATORE della SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)	€ 0,00
ISE = INDICATORE SITUAZIONE REDDITUALE + 20% (INDICATORE SITUAZIONE PATRIMONIALE)	€ 27.350,00
Parametro scala di equivalenza (riferito al nucleo)	2,04
ISEE	€ 13.406,86



NUOVO ISEE

Anziano solo non autosufficiente in R.S.A. con figlio coniugato

**ISEE
figlio
per calcolo
componente
aggiuntiva**

ISEE riferito al figlio	€ 13.406,86
Detrazione per componente aggiuntiva	€ 9.000,00
DIFFERENZA	€ 4.406,86
Differenza Positiva x moltiplicatore 0,2 (A)	€ 881,37
COMPONENTE AGGIUNTIVA (A : scala equivalenza genitore)	€ 881,37
ISEE INTEGRATO BENEFICIARI O (ISEE genitore + componente aggiuntiva)	€14.455,01

*

VECCHIO ISEE GENITORE

-l'indicatore della situazione economica (ISE) è il seguente:	15.658,00
-il valore della scala di equivalenza è il seguente:	1,50
-l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	10.438,66

La dichiarazione sostitutiva unica è stata sottoscritta in data **30/01/2012**

La dichiarazione sostitutiva unica è valida fino al **29/01/2013** e i dati saranno consultabili presso la Banca dati INPS a decorrere dall'undicesimo giorno dalla data di sottoscrizione.

Il Presidente dell'INPS
A. MASTRAPASQUA

Modalità di calcolo degli indicatori

Somma dei redditi della dichiarazione	+	15.658,00	Patrimonio mobiliare	+	0,00
Rendimento del patrimonio mobiliare	+	0,00	Detrazione patrimonio mobiliare	-	0,00
Detrazioni per il canone di locazione	-	0,00	Patrimonio immobiliare	+	0,00
Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)	€	15.658,00	Detrazione patrimonio immobiliare	-	0,00
			Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	€	0,00

*

VECCHIO ISEE FIGLIO

-l'indicatore della situazione economica (ISE) è il seguente:	30.350,00
-il valore della scala di equivalenza è il seguente:	2,04
-l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	14.877,45

La dichiarazione sostitutiva unica è stata sottoscritta in data **16/09/2013**

La dichiarazione sostitutiva unica è valida fino al **15/09/2014** e i dati saranno consultabili presso la Banca dati INPS a decorrere dall'undicesimo giorno dalla data di sottoscrizione.

Il Presidente dell'INPS
A. MASTRAPASQUA

Modalità di calcolo degli indicatori

Somma dei redditi della dichiarazione	+	35.350,00	Patrimonio mobiliare	+	0,00
Rendimento del patrimonio mobiliare	+	0,00	Detrazione patrimonio mobiliare	-	0,00
Detrazioni per il canone di locazione	-	5.000,00	Patrimonio immobiliare	+	0,00
Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)	€	30.350,00	Detrazione patrimonio immobiliare	-	0,00
			Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	€	0,00

- * 2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
- * 3. In presenza di bene immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.
- * 4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

* Integrazione

* Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

* **Sistema informativo**

- * In Italia, nell'ambito dell'azione di semplificazione normativa, la legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione del 1998) ha introdotto due importanti novità:
- * La prima consiste nell'obbligo di ricorrere a forme stabili di consultazione dei soggetti interessati ogni qualvolta è avviato un processo di regolazione e semplificazione; la seconda riguarda l'introduzione dell'analisi dell'impatto di regolazione per gli schemi di atti normativi adottati dal governo.

* La consultazione preliminare

- * Le organizzazioni sindacali
- * Le associazioni di tutela di disabili
- * Le associazioni familiari
- * Rappresentanza del Terzo Settore
- * Rappresentanza dell'associazionismo e del volontariato

* Quali soggetti interessati

* Atto di indirizzo che prende atto della diversa conformazione della compartecipazione rispetto ai regolamenti comunali?

* Nel frattempo?



*Riflessioni, dubbi, proposte